

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art.15 L.241/90)

TRA

**AGRIS - AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA – REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA**

E

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA**

L'AGRIS Sardegna, Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, di seguito denominata AGRIS, con sede legale in Sassari, località Bonassai - SS 291 km. 18,600, codice fiscale 02270290907 rappresentato dal Direttore Generale p.t., Dr. Roberto Zurru


e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito denominato CREA, con sede legale in Via Po, 14 – 00198 Roma – codice fiscale n.97231970589, partita IVA n.08183101008, rappresentato dal Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi

premesse

- che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAFT, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454, riordinato dall'art.1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- che il CREA valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
- che il CREA individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
- che il CREA ha tra i suoi compiti istituzionali quello di favorire il processo di trasferimento dei risultati della ricerca e delle innovazioni alle imprese del settore agricolo, agroalimentare, forestale e ittico;
- che il CREA svolge attività di ricerca e di supporto tecnico per lo sviluppo in agricoltura e nelle aree rurali;
- che il CREA promuove e, anche su affidamento del Ministero vigilante, coordina e svolge indagini statistiche, progetti strategici di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con il mondo della ricerca universitaria e delle imprese agricole, tenendo conto delle esigenze delle Regioni in materia di ricerca e innovazione nel campo agroalimentare, rurale, forestale e della pesca;
- che il CREA collabora con le Regioni e le autonomie locali, al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio e a tal fine fornisce su loro richiesta pareri e consulenze per lo sviluppo di progetti di ricerca e di innovazioni tecnologiche;
- che l'AGRIS è l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale;



favorisce lo sviluppo rurale sostenibile, tutela e valorizza le biodiversità, accresce la qualificazione competitiva della propria struttura nel campo della ricerca.

- che l'AGRIS si compone di n. 14 (quattordici) Servizi e 43 (quarantatré) Settori distribuiti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
- che l'AGRIS sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di impresa;
- che l'AGRIS sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agricoli, agroindustriali, silvo-forestali attraverso il trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese, in collaborazione con le Agenzie regionali e con altri soggetti pubblici e privati preposti a tali funzioni;
- che l'AGRIS fornisce, a richiesta, consulenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di competenza;
- che l'AGRIS favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- che l'AGRIS promuove il dibattito su temi scientifici di particolare interesse per il sistema delle imprese agricole, agroalimentari, agroindustriali e forestali della Sardegna;
- che l'AGRIS promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della comunità scientifica e tecnologica, delle parti sociali ed anche dell'associazionismo e del terzo settore;

- che l'AGRIS collabora con le Università, il CREA, il CNR e con altre istituzioni pubbliche o private di ricerca e assistenza tecnica nazionali o internazionali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico congiunti ovvero, sulla base di apposite convenzioni, secondo quanto dettagliato nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
- che l'AGRIS svolge attività scientifica di supporto alla certificazione di qualità delle produzioni locali della Sardegna;
- che l'AGRIS elabora, con metodologie scientifiche, i dati di filiera dei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale e, in collaborazione con LAORE Sardegna, redige appositi rapporti;
- che alla luce delle attività svolte in ambiti scientifici di comune interesse, le Parti intendono attivare una collaborazione attraverso l'impiego di proprie risorse, competenze e attrezzature volte allo svolgimento di attività integrative, formative e di ricerca su temi di comune interesse;
- che per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'AGRIS che il CREA possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- che l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- che i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti cioè a dire l'interesse alla ricerca e alla formazione in campo agricolo, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca tecnico-scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;
- che il CREA e AGRIS nel citato rapporto di collaborazione tecnico-scientifica prevedono l'utilizzazione temporanea di personale presso l'AGRIS;
- che il Servizio dell'AGRIS interessato dalle attività di cui all'art. 2 è il Servizio per la Ricerca sui Sistemi colturali erbacei, presso l'Azienda S. Michele S.P. 10 - km 2,700 Ussana-Donori (CA)

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Articolo 1 – Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in ambiti scientifici di comune interesse.

In particolare, i due Enti intendono collaborare alla realizzazione di progetti di ricerca tra i quali:



- Operazioni colturali e osservazioni di natura tecnico-scientifica nella sperimentazione parcellare di varietà di grano duro in seno alla rete nazionale di valutazione varietale coordinata a livello nazionale dal CREA-IT;
- Operazioni colturali e osservazioni di natura tecnico-scientifica di varietà di grano duro nel confronto tra prove parcellari condotte con tecnica agronomica tradizionale e tecniche conservative impiegate sulla semina su sodo, in collaborazione con le sedi CREA-IT di Roma e CREA-CI di Foggia;
- Supporto tecnico nella selezione e valutazione dell'omogeneità e uniformità di nuovi genotipi di grano duro provenienti dall'attività di miglioramento genetico dell'Agenzia AGRIS sotto il controllo del CREA-DC, con particolare riferimento al laboratorio di Vercelli e alla sede di Tavazzano.

Tali attività sono condotte in collaborazione con i seguenti Centri CREA:

- CREA-PB (Politiche e Bioeconomia - Postazione della Sardegna)
- CREA-IT (Centro ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari).
- CREA-CI (Centro di Ricerca cerealicoltura e colture industriali).
- CREA-DC (Difesa e Certificazione – sede di Milano e laboratorio di Vercelli).
- CREA-DC (Difesa e Certificazione – sede di Tavazzano).

Articolo 3 – Attività in collaborazione e oneri

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella né di AGRIS né del CREA.



In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle parti, salvo quanto previsto nella presente convenzione. Nessun corrispettivo è dovuto da una parte all'altra per le prestazioni rese nell'ambito della Convenzione.

Articolo 4 – Personale, sicurezza dei lavoratori e copertura assicurativa

Per l'attuazione delle sopra citate iniziative in collaborazione, l'AGRIS pone a disposizione del CREA n. 1 postazione di lavoro presso l'Azienda S. Michele S.P. 10 - km 2,700 Ussana-Donori (CA), afferente al Servizio per la Ricerca sui Sistemi colturali erbacei, allo scopo di ospitarvi altrettanto personale del CREA. Per effetto di quanto sopra è prevista l'utilizzazione congiunta di personale scientifico e tecnico del CREA presso l'AGRIS.

La copertura assicurativa del personale del CREA in utilizzazione congiunta la cui postazione è allocata presso AGRIS, è a carico del CREA, comprese le comunicazioni obbligatorie verso gli istituti assistenziali e previdenziali, nonché la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro del dipendente, ivi incluse le visite mediche periodiche e la necessaria formazione ed informazione in merito ai rischi connessi all'attività lavorativa, ove quest'ultima non venga svolta direttamente da AGRIS, con il rilascio di certificazione di partecipazione ai corsi.



Le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, di gestione dell'orario di lavoro e di rilevazione delle presenze verranno disposte dal Direttore del Centro del CREA di afferenza del personale, che ne darà adeguata comunicazione al referente di AGRIS.

Nessun onere graverà sull'Agenzia, salvo quanto previsto circa la conformità dei luoghi di ricerca alle norme di sicurezza vigenti ai sensi del D. Lgs. n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 - Referenti

L'AGRIS indica quale proprio referente del presente Accordo, il Direttore del Servizio per la Ricerca sui Sistemi colturali erbacei dell'Agenzia AGRIS Sardegna.

Il CREA indica quali propri referenti del presente Accordo, il Direttore del Centro di ricerca che collaborano alle attività tecnico-scientifiche indicate all'art.2 (CREA-ZA).

Articolo 6 – Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terze informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione saranno effettuate previa intesa fra le parti.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, secondo quote di contitolarità da definire concordemente, tenuto conto dell'apporto inventivo del personale di

ciascuna parte, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e dei Regolamenti degli Enti di appartenenza degli inventori; appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti alla titolarità e ai relativi diritti patrimoniali.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle Parti nel corso della collaborazione, specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n.679/2016.

Articolo 8 – Durata e recesso

La presente Convenzione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo tramite accordo scritto fra le parti.

Ogni modifica alle disposizioni della stessa è concordata per iscritto da entrambe le parti.

I contraenti potranno recedere dalla Convenzione con preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. In tal caso le Parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell’anticipato recesso.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo

l'accordo, ogni eventuale vertenza sarà di competenza del Foro individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

Articolo 10 – Limitazione di responsabilità

Le Parti si impegnano a tenere indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, nei confronti dei terzi con riferimento alle attività realizzate da ciascuna delle parti in forza del presente Accordo.

Articolo 11 – Clausola di salvaguardia

Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche potenzialmente comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'AGRIS e il CREA si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata A.R. o PEC all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 12 – Oneri Fiscali

Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della



L.241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/86 e gli oneri sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo dell'atto a carico delle parti in egual misura (complessivi Euro 16,00), verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n.34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestione Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all' AGRIS.

Letto, firmato e sottoscritto

<p>PER L'AGENZIA AGRIS SARDEGNA</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE</p> <p>Dott.Roberto Zurru</p>	<p>PER IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</p> <p>Cons. Gian Luca Calvi</p>
--	--

Firmato digitalmente da

GIAN LUCA CALVI

CN = CALVI GIAN LUCA
C = IT